Comune di

MARINA DI GIOIOSA IONICA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

ORIGINALE

Numero Registro Delibere 2
del 12-05-2022

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, ALLA DATA DEL 31/12/2020

L'anno duemilaventidue addì dodici del mese di maggio alle ore 18:00 convocato, come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Prof. DANIELE ALBANESE, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

ALBANESE DANIELE	**P**	**LOMBARDO FRANCESCA STEFANIA**	P
Femia Giuseppe	**P**	**Gennaro Giancarlo**	A
Femia Valentina	**P**	**Belcastro Giuseppe Nunziato**	A
MINA ALESSANDRA	**P**	**Misserianni Vincenzo**	A
COLUCCIO GIUSEPPE	**A**	**SERGI DALILA**	A
Romeo Giuseppe	**P**	**PANETTA MARIA**	A
TAVERNESE VINCENZO	**P**		

Presenti n. 7 **Assenti** n. 6

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE FRANCESCO SPANO'

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 13 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell'art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000; dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente **Albanese** chiede se vi siano comunicazioni preliminari.
Il Sindaco **Femia** comunica che è stato finanziato il progetto, presentato in accordo con i Comuni di Roccella Ionia e Caulonia, relativo alla riqualificazione di tratti del lungomare e alla realizzazione della pista ciclabile sullo stesso lungomare; descrive concisamente gli interventi e si augura che la loro realizzazione vada rapidamente in porto.
Espone la proposta di deliberazione l'Assessore **Lombardo.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamati:
- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.;
- l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i. che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:
  - le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
  - l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

Premesso che:
- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 - Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica - come rinnovato dal Decreto Delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito T.U.S.P.), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso T.U.S.P. che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";
- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:
  - delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
  - delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
  - nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il T.U.S.P. prevede anche la chiusura delle società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro, limite elevato ad almeno un milione di euro a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del T.U.S.P.);
- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti";
- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati de cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del T.U.S.P. (2017-2021);
- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna "categoria" tra quelle elencate dall'articolo 4 del T.U.S.P. o che non soddisfino i "requisiti" di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

Tenuto conto, inoltre, che:
- l'articolo 24 del T.U.S.P. nel 2017 ha imposto la "revisione straordinaria" delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 25/09/2017 con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 54/2017;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente "Piano operativo di razionalizzazione del 2015" (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 4 in data 13/02/2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipate al 31/12/2017 e disposta la razionalizzazione delle stesse determinando la dismissione delle quote di partecipazione diretta detenute nel Consorzio Locride Ambiente e delle quote di partecipazione indiretta detenute nella Società Locride Ambiente S.p.A.;
- con deliberazione n. 8 in data 18/03/2021 l'Amministrazione Comunale ha confermato la dismissione suddetta e deliberato la dismissione delle quote detenute della società Asmenet Calabria s.c. a r. l.;
- alla data odierna le quote di partecipazione sono ancora detenute ma si conferma la volontà di dismetterne il possesso;

Dato atto che pertanto, dopo la revisione straordinaria del 2015 e quelle ordinarie successive, il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, alla data del 31/12/2020, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,62%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

Viste le Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P., che dispone che i Comuni, annualmente, devono effettuare la revisione periodica delle partecipazioni possedute;

Valutate, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Richiamato il **Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni possedute al 31/12/2019,** allegato al presente atto (**Allegato A**) per farne parte integrante e sostanziale che oltre ad aggiornare il quadro delle partecipazioni dell'Ente alla data del 31.12.2020, provvede ad individuare nuove misure di razionalizzazione e funge, altresì, da relazione tecnica, così come prevista dall'articolo 20 comma 4 del T.U.S.P., circa lo stato d'attuazione della revisione straordinaria, così come deliberata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 54/2017;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti n. 5 del 06/05/2022 (prot. n. 0012441 del 06-05-2022);

Acquisiti in atti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi
Presenti n. 7 – Votanti n. 7
Favorevoli n. 7 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

1. **Di approvare** la ricognizione al 31/12/2020 delle società in cui il Comune di Marina di Gioiosa Ionica detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. **Di dare atto** che le attuali quote di partecipazione detenute dal Comunale di Marina di Gioiosa Ionica afferiscono alle seguenti società:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,6%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

3. **Di confermare** le misure di razionalizzazione assunte con la deliberazione n. 8 in data 08/03/2021 e dismettere le quote di partecipazione dalle seguenti società:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	AZIONE
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	Dismissione quote entro il 31/12/2022
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	Dismissione quote entro il 31/12/2022

4. **Di confermare**, altresì, l'uscita del Comune di Marina di Gioiosa Ionica dal Consorzio Locride Ambiente;
5. **di precisare** che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
6. **di trasmettere** la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
7. **di comunicare** l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P. .

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole:
Presenti n. 7 – Votanti n. 7
Favorevoli n. 7 – Contrari n. 0 – Astenuti n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

IL PRESIDENTE	IL SEGRETARIO COMUNALE
Prof. DANIELE ALBANESE	*FRANCESCO SPANO'*

COMUNE DI MARINA DI GIOIOSA IONICA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Revisione periodica

delle società partecipate

(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. Introduzione.....

2. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "*processo di razionalizzazione*" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*". In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Portigliola, con provvedimento del Sindaco del 27 marzo 2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione società partecipate ex art. 1 - commi 611 e 612 legge 23.12.2014 n.190".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D. Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di detto decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1,2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);

- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "*in house*" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del
23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica, alla data del 31/12/2010, risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

N.	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DETENUTA
1	ASMENET CALABRIA SOC. CONS. A R.L.	Diretta	0,62%
2	LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.	Indiretta	2,85%

2. REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

ASMENET CALABRIA Società Consortile a r.l.

Via G. Pinna, 29 - 88046 Lamezia Terme (CZ) Codice fiscale: 02729450797

Settore Ateco n. 1

Statuto approvato il 29/07/2005 - Ultima modifica statutaria approvata il 28/06/2019 Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata

Cap. soc. al 31.12.2020 Deliberato € 200.000,00 - sottoscritto € 107.072,00 versato €. 107.989,00

Patrimonio netto ultimo esercizio 31.12.2020: 299.354,00 euro;

Risultato d'esercizio al 31/12/2014: euro 4.926,00;

Risultato d'esercizio al 31/12/2015: euro 8.065,00;

Risultato d'esercizio al 31.12.2016: 1.013,00 euro;

Risultato d'esercizio al 31.12.2017: 34.992,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2018: 1.471,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2019: 6.560,00 euro

Risultato d'esercizio al 31.12.2017: 20.159,00 euro

Fatturato al 31/12/2016: euro 360.062,00; Fatturato al 31.12.2017: euro 373.367,00 euro

Fatturato al 31.12.2018: euro 422.562,00 euro

Fatturato al 31.12.2019: euro 388.168,00 euro

Fatturato al 31.12.2020: euro 449.256,00 euro

N. dipendenti al 31/12/2020: 06 (sei);

Finalità: La società è stata costituita in data 29-07-2005 e si propone in via principale la realizzazione di Centri di Servizi Territoriali (CST) allo scopo di garantire la diffusione dei servizi innovativi a favore dei soci da ripartire fra gli stessi con criteri mutualistici.

Partecipazione Ente: Diretta - quota di partecipazione detenuta: 0,62% (€ 647,00)

Durata impegno 31-12-2030 (scadenza società), salvo recesso.

Onere complessivo: Nessun onere per l'anno 2021 è previsto, salva la quota servizi base pari a circa € 3.100,00.

Rappresentanti enti in seno alla società:1 (rappresentante dell'Ente in seno all'Assemblea dei Soci)

Trattamento Economico: nessuno;

Organo amministrativo Amministratore unico Gennaro Tarallo, nominato con atto del 20/06/2011 - durata in carica: a tempo indeterminato, compenso annuo previsto: 6.000,00 euro;

Numero componenti degli organi di controllo: 01;

Compensi del componente dell'organo di controllo: 6.000,00 euro

La società è interamente partecipata da Enti locali, svolge per questa Amministrazione, servizi strumentali, in particolare di egovernment, funzioni proprie del Centro Servizi Territoriale (CST) per il quale è stata costituita il 29 luglio 2005, ai sensi del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), allo scopo di favorire la piena partecipazione al processo di innovazione in atto e sostenere l'erogazione di servizi di eGovernment da parte degli Enti Locali campani. Lo statuto all'art. 5 - Scopo ed oggetto sociale, prevede che la Società è costituita in via prioritaria allo scopo di:

- Realizzare Centri di Servizi Territoriali (CST) che garantiscano la diffusione dei servizi innovativi;
- Perseguire la ricerca delle economie di scala necessarie a rendere efficiente e realizzabile l'erogazione agli enti locali dei servizi infrastrutturali, formativi e di supporto alle decisioni, e, contemporaneamente, ai cittadini e alle imprese i servizi di e-government.

Con il «I Piano di e-government" nazionale, pubblicato con il DPCM 14/02/2002, nascono i CST (Centri Servizi Territoriali), strutture di servizio partecipate e controllate da piccoli e medi comuni, per la messa in comune dei servizi ICT e ricavare economie di scala.

I CST sono strutture di compartecipazione studiate per risolvere non solo i problemi dei piccoli Comuni (< 5000 ab.), ma di tutte quelle realtà medio piccole che si trovano ogni giorno a dover affrontare esigenze di:

- scarsità di risorse finanziarie, che non permettono il raggiungimento di economie di scala e che sono pressate dal patto di stabilità interno;
- carenza di personale, e quindi di conoscenze e competenze necessarie a compiere scelte di mercato adeguate;
- mancanza di infrastrutture, datacenter, ecc.

Tali organismi, chiamati Centri Servizio Territoriali (CST), devono, pertanto, mirare a ridurre i costi che gravano sui Comuni nella erogazione dei servizi attraverso la condivisione di risorse e lo sviluppo di economie di scala.

I Centri di Servizio Territoriali, costituiti secondo una delle forme associative previste dal D.lgs. 267/2000, sono stati finanziati nell'ambito dei fondi assegnati dalla delibera CIPE 17/2003 al Ministro per l'Innovazione e le Tecnologie è stato, inoltre, contemplato un progetto che ha previsto l'avvio e realizzazione di 19 CST nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Gli enti attuatori sono state le Regioni e le modalità d'attuazione inserite negli Accordi di Programma Quadro.

Asmenet Calabria offre i seguenti principali servizi, ricompresi nella quota servizi base:

- Protocollo informatico e gestione (con workflow, protocollo direttamente da "file" e gestione di PEC, invio registro al sistema di conservazione)
- Sito internet comunale (conforme requisiti di accessibilità D.Lgs. 159/06)
- Assistenza Informatica (da remoto)
- Albo Pretorio On-line - Sistema di gestione, pubblicazione e archiviazione atti (L.69/09);
- Firma digitale avanzata

- Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC)
- Caselle di Posta Elettronica Istituzionale
- Adempimenti anticorruzione e Amministrazione trasparente L.190/2012
- Sportello unico attività produttive (Suap) 200 moduli per l'inoltro delle istanze da parte di cittadini
- Sportello unico edilizia (Sue)
- Sistema informativo territoriale (WebGis)
- Documento Programmatico sulla Sicurezza (DPS)
- Disaster Recovery e Continuità Operativa
- Sistema di calcolo di tributi e tasse comunali
- Fatturazione Elettronica
- My Portal (area riservata del sito istituzionale dedicata al cittadino)
- Scrivania Virtuale (gestione Atti: determine, delibere, contratti, gestione e conservazione del fascicolo, ecc.)
- Registrazione dominio "gov.it"
- Registrazione dominio di Posta elettronica istituzionale
- Autocertificazioni online
- Registrazione all'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) (art. 57bis D.L. 82/05);
- Servizi di assistenza, formazione e consulenza sui suddetti servizi e sugli adempimenti normativi legati al CAD e ai servizi di cui sopra.

La quota annua è determinata in funzione del numero degli abitanti e corrisponde a 0,4 euro per abitante (con un tetto massimo di euro 5.000,00 oltre IVA). Per il Comune di Marina di Gioiosa Ionica detta quota è mediamente pari a circa € 3.100,00.

La partecipazione alla società ASMENET Calabria ha costituito, nei primi anni di attività della stessa, un'importante occasione per l'attuazione, a costi limitati, dell'agenda digitale dell'Ente attraverso l'attivazione di numerosi servizi di base (in particolare: pec, posta elettronica ordinaria, albo pretorio informatico, sito istituzionale, sezione "amministrazione trasparente"). Nel corso degli ultimi anni, tuttavia, questo Comune ha proceduto ad una progressiva dismissione di detti servizi, non più pienamente confacenti alla cogente esigenza di attuare un'agenda digitale coerente e conforme agli obblighi normativi nonché agli standard e alle linee guida per l'informatizzazione della pubblica amministrazione. L'Ente ha progressivamente optato per soluzioni integrate, quanto più possibile, nelle piattaforme già in utilizzo e, comunque, interoperabili e capaci di determinare la massima informatizzazione dei flussi documentali. Da ultimo, è imminente la dismissione dell'attuale versione del sito web istituzionale dell'Ente (su piattaforma Asmenet) a vantaggio di un portale informatico integrato con la piattaforma software già in uso e ottimizzato per l'erogazione dei servizi di e-government. Il Comune di Marina di Gioiosa Ionica è, inoltre, ente fondatore dell'Unione dei Comuni della Valle del Torbido ed è già in corso uno studio di fattibilità, nell'ambito

del “Progetto Italiae” della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, per l’esercizio in forma associata dei servizi digitali.

Il numero limitato e decrescente dei servizi erogati a beneficio dell’Ente da Asmenet Calabria (attualmente: p.e.c., p.e.o., sito istituzionale, d.p.o.) valutato unitamente all’assenza di un programma aziendale di sviluppo dei servizi forniti da Asmenet capace di garantire, nel prossimo futuro, utilità all’implementazione dell’agenda digitale del Comune di Marina di Gioiosa Ionica, impone di riconsiderare la partecipazione dell’Ente alla società consortile.

A tali considerazioni di merito si aggiunga che, pur presentando la società utili di bilancio nel triennio di riferimento ed essendosi dotata di un amministratore unico (pertanto, rispondente, ai fini del contenimento dei costi di funzionamento, a quanto previsto dall’art. 1, comma 611, della legge di stabilità 2015 nonché alle condizioni previste dall’art. 16 del d.lgs.175/2016), permane il contrasto con la previsione dell’art. 20, comma 2, lett. d), del d.lgs.175/2016, relativa al limite di fatturato, inferiore, nel triennio precedente a quello in analisi, al milione di euro. La società, anche nell’ultima comunicazione pervenuta (prot. n. 17538/2020), ha annunciato la sospensione, sino al 31/12/2021, del progetto di fusione con altra società pubblica esplicitamente finalizzato al superamento della soglia di fatturato minimo imposta dal citato art. 20. Detta sospensione è messa in correlazione con la norma di cui all’art. 24, comma 5-bis, del TUSP *(5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione)*, la quale, tuttavia, ha carattere meramente transitorio, tale da non esimere, specie in prossimità del venir meno della sua efficacia, questo Ente dall’attuare le misure di razionalizzazione imposte dal legislatore.

In ragione dell’analisi effettuata si propone la misura di razionalizzazione della dismissione entro il 31/12/2022 della partecipazione dell’Ente nella seguente società:

Asmenet Calabria società consortile a r.l. – Centro Servizi Territoriali

LOCRIDE AMBIENTE S.P.A.

Si dà atto, preliminarmente, che:

- con deliberazione della Commissione Straordinaria in data 19/02/2019 è stata effettuata la ricognizione delle partecipate al 31/12/2018 e disposta la razionalizzazione delle stesse determinando la dismissione delle quote di partecipazione diretta detenute nel Consorzio Locride Ambiente e delle quote di partecipazione indiretta detenute nella società Locride Ambiente S.p.A.;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 21/2019 l’Amministrazione eletta appena insediata si è riservata di valutare l’opportunità di proseguire con le attività di cessione e/o alienazione delle quote di partecipazione dai suddetti società e consorzio o di revocare la volontà espressa dalla Commissione Straordinaria di razionalizzazione delle partecipazioni detenute.
- con deliberazione n. 8 in data 18/03/2021 l’amministrazione Comunale ha deliberato il

recesso dalla partecipazione diretta nel Consorzio Locride Ambiente e la dismissione, secondo le modalità previste dalle norme di legge e societarie, della quota di partecipazione nella società Locride Ambiente S.p.A. entro il 31/12/2021, rilevando che la partecipazione al Consorzio Locride Ambiente è meramente strumentale alla gestione delle quote azionarie degli enti consorziati nel capitale della Locride Ambiente S.p.A. e, dunque, la permanenza all'interno del Consorzio, a fronte di un costo certo per mantenerne il funzionamento, è priva di ogni pur minima utilità, nel caso in cui venga manifestata dall'Ente la volontà di dismettere la partecipazione azionaria.

Per quanto concerne la Locride Ambiente s.p.a. basti qui rilevare che la stessa non eroga alcun servizio a favore dell'Ente.

La partecipazione azionaria non comporta per l'Ente benefici in termini operativi, finanziari o economico-patrimoniali ed espone, di contro, il Comune al rischio di ripiano di potenziali perdite societarie. L'attuale assetto societario, determinatosi in forza del previgente quadro normativo che imponeva una gestione d'ambito del servizio di raccolta differenziata mediante il modello organizzativo della società mista a maggioranza pubblica, è, invece, caratterizzato, nel mutato quadro legislativo, dall'acclarata influenza dominante del socio privato rispetto ai numerosi soci pubblici titolari di partecipazioni minoritarie, tutte prive di rilevanza industriale nonché, in fatto e in diritto, impossibilitati a realizzare qualsivoglia forma di controllo pubblico congiunto sulla società. In via di sintesi, le norme statutarie che governano la Locride Ambiente s.p.a. e la sua composizione azionaria non consentono di soddisfare alcuno dei possibili modelli di *governance* (in house; partenariato pubblico-privato) dei servizi pubblici locali oggi ammessi dalla normativa, con il risultato di rendere non conforme al dettato del D.Lgs. n. 175/2016 e, dunque, da dismettere, ciascuna delle partecipazioni minoritarie degli enti pubblici coinvolti, ivi inclusa quella del Comune di Marina di Gioiosa Ionica.

Marina di Gioiosa Ionica, lì 03/05/2022